



# Legge federale sulla espropriazione (LEspr)

Modifica del ...

*Progetto*

---

*L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,*  
visto il messaggio del Consiglio federale del ...,  
*decreta:*

I

La legge federale del 20 giugno 1930<sup>1</sup> sulla espropriazione è modificata come segue:

## *Ingresso*

visti gli articoli 60 capoverso 1, 74, 75, 76–78, 81–83, 87, 89 capoverso 2, 90–92, 102 e 108 della Costituzione federale (Cost.)<sup>2</sup>,

## *Art. 6 cpv. 1, primo periodo*

<sup>1</sup> L'espropriazione a titolo temporaneo è limitata nella sua durata a dieci anni al più, semprechè una legge, un decreto del Consiglio federale o una convenzione non dispongano diversamente.

## *Art. 15*

<sup>1</sup> Sempre che la legislazione speciale non preveda altrimenti, i transiti, i rilievi planimetrici, i picchettamenti e le misurazioni indispensabili alla preparazione di un progetto per il quale si possa pretendere l'espropriazione devono essere pubblicati o notificati per iscritto al proprietario almeno dieci giorni prima d'essere iniziati.

<sup>2</sup> Ulteriori atti indispensabili, quali le ispezioni del suolo e degli edifici, devono essere notificati per iscritto al proprietario 30 giorni prima d'essere iniziati. In caso di opposizione del proprietario, neces-

<sup>1</sup> RS 711  
<sup>2</sup> RS 101

sitano dell'autorizzazione dell'autorità competente secondo l'articolo 38.

<sup>3</sup> Il danno derivante da questi atti preparatori dà diritto al pieno risarcimento.

*Art. 19bis*

È determinante il valore venale (art. 19 lett. a) nel momento in cui un titolo di espropriazione diventa esecutivo.

*Art. 26 cpv. 1 secondo periodo e cpv. 2 e 3*

<sup>1</sup> ... *Abrogato*

<sup>2</sup> I vantaggi e i pregiudizi causati dall'espropriazione devono essere compensati tra l'espropriante e l'espropriato.

<sup>3</sup> *Abrogato*

*Titolo prima dell'art. 27*

**Capo III: Procedura d'espropriazione**

*Art. 27*

I. Principio

La procedura d'espropriazione deve essere eseguita in combinazione con la procedura di approvazione dei piani per la singola opera da espropriare; qualora la legge non preveda una procedura di approvazione dei piani, la procedura d'espropriazione deve essere eseguita come procedura autonoma.

*Art. 28*

II. Procedura  
d'espropriazione  
combinata

1. Domanda di  
approvazione dei  
piani

<sup>1</sup> Se per un'opera da autorizzare con un'approvazione dei piani sono necessarie espropriazioni, la domanda di approvazione dei piani deve esprimersi in merito alla necessità e all'estensione delle espropriazioni.

<sup>2</sup> Alla domanda di approvazione dei piani si devono allegare un piano d'espropriazione e una tabella dei fondi da espropriare, con indicazione dei proprietari, dei diritti reali limitati da espropriare (tabella dei diritti da espropriare) risultanti dal registro fondiario o dagli altri registri pubblici nonché dei diritti personali che vi sono annotati.

<sup>3</sup> Per l'iscrizione delle servitù, si devono comunicare le linee direttrici del contenuto della servitù.

<sup>4</sup> Nel caso di espropriazioni a titolo temporaneo, si deve indicare la durata di rivendicazione dei diritti.

*Art. 29*

*Abrogato*

*Art. 30*

2. Pubblicazione <sup>1</sup> Nella pubblicazione della domanda di approvazione dei piani devono figurare le domande di cui all'articolo 33 capoversi 1 e 2, da notificare entro il termine di opposizione.

<sup>2</sup> Nella pubblicazione si deve fare espressamente riferimento a:

- a. l'articolo 32 sull'informazione dei conduttori e degli affittuari da parte dei proprietari fondiari;
- b. gli articoli 42–44 sul bando di espropriazione.

*Art. 31*

3. Avvisi personali

<sup>1</sup> Prima di pubblicare la domanda, l'espropriante deve trasmettere una copia del testo di pubblicazione a tutte le persone risultanti dal registro fondiario e dagli altri registri pubblici o a lui altrimenti note, contro cui è diretta la domanda, indicando ciò che egli chiede da ciascuna di esse.

<sup>2</sup> Se l'espropriato riceve l'avviso personale dopo la pubblicazione della domanda, il termine di opposizione decorre dal ricevimento di tale avviso.

<sup>3</sup> L'avviso personale deve contenere:

- a. l'indicazione dello scopo e dell'estensione dell'espropriazione;
- b. un'informazione sommaria sul genere e sull'ubicazione dell'opera da costruire;
- c. il diritto di cui si chiede la cessione o la costituzione;
- d. l'indicazione del luogo in cui si possono esaminare i documenti della domanda durante il termine di opposizione;
- e. la diffida a notificare le opposizioni e pretese secondo l'articolo 33 capoverso 1;
- f. l'ingiunzione di avvertire i conduttori e gli affittuari, secondo l'articolo 32;
- g. il bando di espropriazione e le relative conseguenze secondo gli articoli 42–44.

*Art. 32*

4. Comunicazione a conduttori e affittuari

<sup>1</sup> Se l'espropriazione lede contratti di pigione o d'affitto non annotati nel registro fondiario, i locatori devono darne comunicazione ai loro

conduttori e affittuari immediatamente dopo aver ricevuto l'avviso personale e informare l'espropriante di tali rapporti di pignore e d'affitto.

<sup>2</sup> Se i locatori ricevono l'avviso personale solo dopo la pubblicazione, per i conduttori e gli affittuari valgono gli stessi termini validi per i locatori.

#### *Art. 33*

5. Opposizione <sup>1</sup> Le seguenti domande devono essere fatte valere entro il termine di opposizione di 30 giorni:

- a. le opposizioni all'espropriazione;
- b. le domande secondo gli articoli 7–10;
- c. le richieste di prestazione reale (art. 18);
- d. le richieste di ampliamento dell'espropriazione (art. 12);
- e. l'indennità di espropriazione pretesa.

<sup>2</sup> Hanno l'obbligo di notificare le loro pretese entro il termine di opposizione anche i conduttori e gli affittuari nonché i titolari di servitù e di diritti personali annotati (art. 23 e 24 cpv. 2). I diritti di pegno e gli oneri fondiari gravanti un fondo di cui è chiesta l'espropriazione non devono essere notificati; i diritti d'usufrutto lo devono essere solo qualora si affermi che dalla privazione dell'oggetto dell'usufrutto derivi un danno (art. 24).

<sup>3</sup> L'indennità di espropriazione pretesa secondo il capoverso 1 lettera e secondo il capoverso 2 deve essere ripartita in base alle parti costitutive di cui all'articolo 19 e, se possibile, stimata. Le domande d'indennità possono essere ulteriormente concretizzate nella successiva procedura di conciliazione.

<sup>4</sup> Qualora i diritti da espropriare siano constatati nella rispettiva tabella o siano notori, essi vengono stimati dalla commissione di stima anche senza notificazione.

#### *Art. 34*

6. Approvazione dei piani <sup>1</sup> Con l'approvazione dei piani, l'autorità competente in materia decide anche delle opposizioni relative al diritto delle espropriazioni secondo l'articolo 33 capoverso 1 lettere a–c.

<sup>2</sup> Nella misura in cui sia necessaria una procedura di conciliazione ed eventualmente una procedura di stima in relazione alle domande di cui all'articolo 33 capoverso 1 lettere d ed e, dopo la definitiva approvazione dei piani, l'autorità competente in materia trasmette al presidente competente della commissione di stima la decisione, i piani appro-

vati, il piano d'espropriazione, la tabella dei diritti da espropriare e le pretese notificate.

*Art. 35*

7. Procedura  
semplificata di  
approvazione dei  
piani

<sup>1</sup> Se si applica una procedura semplificata di approvazione dei piani senza pubblicazione e se si autorizzano così espropriazioni, si applicano per analogia gli articoli 28 e 31–34.

<sup>2</sup> L'espropriante deve presentare gli avvisi personali di cui all'articolo 31 all'autorità di approvazione dei piani che, unitamente alla domanda, inoltra gli avvisi personali alle persone contro cui è diretta la domanda.

*Art. 36*

III. Procedura  
d'espropriazione  
autonoma  
1. Requisiti

<sup>1</sup> Se si espropriano diritti secondo l'articolo 5, senza dover decidere nell'ambito di una procedura combinata secondo gli articoli 28–35, occorre svolgere una procedura d'espropriazione autonoma.

<sup>2</sup> Se per l'opera si è già svolta una procedura d'espropriazione, è ammessa una procedura d'espropriazione autonoma solo qualora:

- a. l'espropriante rivendichi o restringa un diritto, contrariamente a quanto prevedono il piano d'espropriazione depositato e la tabella dei diritti da espropriare o l'avviso personale oppure qualora la sua rivendicazione o restrizione di un diritto vada oltre quanto previsto da questi documenti; oppure
- b. per l'espropriato si riveli un danno che, al momento del deposito dei piani o della comunicazione dell'avviso personale, non era prevedibile o la cui entità non era prevedibile.

*Art. 37*

2. Diritti già  
esercitati

<sup>1</sup> Ove il diritto da espropriare di fatto sia già stato esercitato, l'espropriante deve chiedere l'inizio della procedura d'espropriazione autonoma all'autorità competente, dopo essere stato informato della soppressione del diritto.

<sup>2</sup> In questi casi, anche l'espropriato è autorizzato a chiedere l'inizio della procedura d'espropriazione autonoma all'autorità competente. Trascorsi cinque anni dall'informazione della soppressione del diritto, le domande e le pretese in materia di espropriazioni si prescrivono.

*Art. 38*

3. Competenza

<sup>1</sup> Il Dipartimento competente in materia è competente per la procedura d'espropriazione autonoma.

<sup>2</sup> L'autorità competente per l'approvazione dei piani decide al posto del Dipartimento se l'espropriazione avviene in rapporto con un'opera per la cui costruzione la legislazione prevede un'approvazione dei piani.

<sup>3</sup> Sono fatte salve le regolamentazioni speciali delle competenze contenute in altre leggi federali.

*Art. 39*

4. Apertura della procedura

<sup>1</sup> L'autorità competente esamina la domanda di apertura di una procedura d'espropriazione autonoma e chiede all'espropriante i documenti necessari.

<sup>2</sup> In particolare, l'autorità competente può chiedere i documenti di cui all'articolo 28 e gli avvisi personali di cui all'articolo 31.

*Art. 40*

5. Procedura

<sup>1</sup> L'autorità competente decide se è necessaria una pubblicazione con deposito pubblico della domanda; per la pubblicazione sono applicabili per analogia gli articoli 30–33.

<sup>2</sup> Se non servono pubblicazioni, l'autorità competente sottopone direttamente la domanda di espropriazione alle controparti ed eventualmente ad altre persone interessate; in questo caso sono applicabili per analogia gli articoli 31–33 e l'articolo 35 capoverso 2.

<sup>3</sup> L'autorità competente può inoltre ordinare il picchettamento e il profilo dell'opera prevista.

*Art. 41*

6. Decisione

<sup>1</sup> L'autorità competente decide sulle opposizioni relative al diritto di espropriazione secondo l'articolo 33 capoverso 1 lettere a–c.

<sup>2</sup> Nella misura in cui sia necessaria una procedura di conciliazione ed eventualmente una procedura di stima in relazione alle domande di cui all'articolo 33 capoverso 1 lettere d ed e, dopo la definitiva decisione di cui al capoverso 1, l'autorità competente in materia trasmette al presidente competente della commissione di stima la decisione, i piani approvati, il piano d'espropriazione, la tabella dei diritti da espropriare e le pretese notificate.

*Art. 42*

IV. Bando di espropriazione  
1. Oggetto

Con la notificazione dell'avviso personale o della domanda di espropriazione alle persone contro cui è diretta la domanda, senza il consenso dell'espropriante non è più lecito compiere atti di disposizione, di diritto o di fatto, che rendano l'espropriazione più gravosa.

*Art. 43*

Producendo un attestato dell'autorità competente per l'approvazione o dell'autorità competente di cui all'articolo 38, l'espropriante può far menzionare nel registro fondiario una limitazione del diritto di disporre.

*Art. 45*

I. Inizio della  
procedura

Il presidente competente della commissione di stima inizia la procedura di conciliazione su domanda scritta dell'espropriante, di un espropriato o di un cointeressato.

*Art. 46*

II. Citazione  
1. Delle parti  
principali

<sup>1</sup> Mediante comunicazione personale, il presidente cita l'espropriante e gli espropriati a comparire a una udienza di conciliazione, che di regola si svolge sul posto.

<sup>2</sup> Se l'espropriante non ottempera alla citazione, il presidente fissa una nuova udienza. Se mancano alcuni espropriati, la procedura di conciliazione decade nei confronti degli espropriati mancanti, a meno che il presidente reputi necessaria un'udienza.

*Art. 47*

2. Dei cointeres-  
sati

<sup>1</sup> Anche i titolari di diritti di pegno immobiliare, di oneri fondiari e di usufrutti devono essere citati a comparire mediante comunicazione personale. Se il loro nome non è noto, il presidente della commissione di stima deve predisporre le ricerche necessarie o pubblicare la citazione.

<sup>2</sup> La citazione all'udienza di conciliazione deve indicare ai titolari di diritti di pegno immobiliare, di oneri fondiari e di usufrutti che in caso di loro assenza:

- a. il proprietario ha il diritto di concludere un accordo sull'indennità vincolante anche per essi; e
- b. non saranno citati a comparire alle fasi successive della procedura, a meno che non ne facciano richiesta.

*Art. 48*

III. Scopo  
dell'udienza

All'udienza si discuteranno le pretese d'indennità e le questioni correlate; si procederà inoltre alle constatazioni atte a chiarire i punti controversi o dubbi. Il presidente cercherà di mettere le parti d'accordo.

*Art. 49, titolo marginale*

IV. Processo  
verbale

*Art. 50-52*

*Abrogati*

*Art. 53, titolo marginale*

V. Accordo  
indiretto fra le  
parti

*Art. 54, titolo marginale e cpv. 1*

VI. Accordo  
diretto fra le  
parti

<sup>1</sup> Un accordo sull'indennità intervenuto dopo l'inizio della procedura d'espropriazione, ma al di fuori di una procedura davanti alla commissione di stima, vincola le parti solo quando sia stato concluso in forma scritta. Esso dev'essere comunicato al presidente della commissione di stima.

*Titolo del capo prima dell'art. 54<sup>bis</sup>*

**V. Prova a futura memoria**

*Art. 54<sup>bis</sup>*

Prova a futura  
memoria

Se necessario, il presidente della commissione di stima ordina d'ufficio o su domanda di una parte le misure probatorie necessarie in vista di un'eventuale procedura da iniziare e le esegue. Può far intervenire i membri della commissione di stima.

*Capo V (art. 55 e 56)*

*Abrogato*

*Titolo prima dell'art. 57*

**Capo VI: Organizzazione delle commissioni di stima**

*Art. 57*

*Abrogato*

*Art. 58, titolo marginale*

I. Circondari di stima

*Art. 59*

II. Commissioni di stima

1. Composizione, nomina e relazioni d'interesse

<sup>1</sup> Per ciascun circondario è nominata una commissione di stima. Essa si compone di:

- a. un presidente, due supplenti e
- b. quindici altri membri al massimo.

<sup>2</sup> Il Tribunale amministrativo federale nomina i membri della commissione di stima. Può revocare i membri della commissione di stima per gravi motivi.

<sup>3</sup> I membri delle commissioni di stima sono nominati per un periodo di sei anni, che coincide con quello dei membri del Tribunale amministrativo federale. Il loro mandato può essere rinnovato due volte.

<sup>4</sup> Il Tribunale amministrativo federale fissa i dettagli dello statuto giuridico nell'atto di nomina.

<sup>5</sup> I membri delle commissioni di stima devono appartenere a diversi gruppi professionali e disporre delle conoscenze necessarie in materia di stima, lingua e luogo.

<sup>6</sup> I candidati alla nomina nelle commissioni di stima devono dichiarare al Tribunale amministrativo federale le loro relazioni d'interesse. I membri delle commissioni di stima comunicano senza indugio al Tribunale amministrativo federale eventuali cambiamenti nelle loro relazioni d'interesse.

<sup>7</sup> I membri delle commissioni di stima svolgono i propri compiti con la massima diligenza. Non sono vincolati a istruzioni per lo svolgimento dei loro compiti, sempre che la presente legge non disponga altrimenti.

<sup>8</sup> I membri delle commissioni di stima sono tenuti al segreto d'ufficio durante il loro mandato in seno alla commissione anche dopo la sua cessazione.

*Art. 59bis*

<sup>1</sup>bis. Statuto legale dei membri della commissione

<sup>1</sup> I membri delle commissioni di stima sono attivi a titolo accessorio.

<sup>2</sup> Laddove il sovraccarico durevole di una commissione di stima lo esiga, il Tribunale amministrativo federale può nominare a titolo principale alcuni o tutti i membri della commissione.

<sup>3</sup> In caso di attività principale, i membri della commissione sottostanno alla legge del 24 marzo 2000<sup>3</sup> sul personale federale (LPers), al disciplinamento delle indennità emanato dal Consiglio federale in virtù dell'articolo 113 capoverso 1 nonché al diritto esecutivo determinante per i rapporti di lavoro del personale del Tribunale amministrativo federale.

*Art. 59<sup>ter</sup>*

<sup>1</sup>ter. Segreteria

<sup>1</sup> Sono a disposizione delle commissioni di stima un segretario e, se necessario, altro personale ausiliario a titolo accessorio assunto direttamente dal presidente della commissione di stima.

<sup>2</sup> Le persone attive per la segreteria svolgono i loro compiti con la massima diligenza. Per lo svolgimento dei loro compiti sono vincolate alle istruzioni della loro commissione.

<sup>3</sup> I membri delle commissioni di stima sono tenuti al segreto d'ufficio durante e dopo la cessazione della loro attività per le commissioni di stima.

<sup>4</sup> Laddove il sovraccarico durevole di una commissione di stima lo esiga, il Tribunale amministrativo federale mette a disposizione della commissione di stima una segreteria permanente.

<sup>5</sup> Il personale della segreteria permanente sottostà alla LPers<sup>4</sup>, al disciplinamento delle indennità emanato dal Consiglio federale in virtù dell'articolo 113 capoverso 1 nonché al diritto esecutivo determinante per i rapporti di lavoro del personale del Tribunale amministrativo federale.

<sup>6</sup> Per lo svolgimento dei loro compiti, tutte le persone attive per una segreteria sono vincolate alle istruzioni della loro commissione.

*Art. 59<sup>quater</sup>*

<sup>1</sup>quater. Statuto  
di datore di  
lavoro e  
previdenza

<sup>1</sup> Ove si costituiscono rapporti di lavoro nell'ambito degli articoli 59<sup>bis</sup> e 59<sup>ter</sup>, il Tribunale amministrativo federale è competente per costituire, modificare e risolvere il rapporto di lavoro:

- a. dei membri della commissione di stima;
- b. su domanda del presidente della commissione di stima competente: per il personale di una segreteria permanente.

<sup>2</sup> I membri delle commissioni di stima e le segreterie sono amministrativamente aggregati al Tribunale amministrativo federale.

<sup>3</sup> RS 172.220.1

<sup>4</sup> RS 172.220.1

<sup>3</sup> Ove le condizioni per l'obbligo d'assicurazione secondo la legge federale del 25 giugno 1982<sup>5</sup> sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità (LPP) siano adempiute, i membri e gli impiegati delle commissioni di stima e le loro segreterie devono essere assicurati presso PUBLICA.

<sup>4</sup> Il Tribunale amministrativo federale versa periodicamente i contributi alle assicurazioni sociali dovuti dal salariato e dal datore di lavoro. Può coinvolgere terzi per il regolamento dei pagamenti.

<sup>5</sup> Il Consiglio federale emana le disposizioni d'esecuzione necessarie.

*Art. 60 cpv. 1, 1<sup>bis</sup>, 1<sup>ter</sup> e 4, primo periodo*

<sup>1</sup> La commissione di stima delibera in composizione trimembre; ne fanno parte:

- a. il presidente o il supplente; e
- b. altri due membri.

<sup>1bis</sup> Il presidente designa i supplenti e gli altri membri.

<sup>1ter</sup> Il segretario partecipa alle sedute con voto consultivo.

<sup>4</sup> Se le parti si dichiarano d'accordo, il presidente o il supplente decide al termine della procedura di conciliazione, senza la partecipazione degli altri membri. ...

*Art. 61*

3. Responsabilità La responsabilità dei membri delle commissioni di stima, degli incaricati dalla commissione e del personale della segreteria è retta dalla legge del 14 marzo 1958<sup>6</sup> sulla responsabilità.

*Art. 62, primo periodo*

I membri delle commissioni di stima sono sottoposti alle stesse condizioni valide per i membri del Tribunale amministrativo federale. ...

*Art. 63*

5. Compiti del  
Tribunale  
amministrativo  
federale

<sup>1</sup> Il Tribunale amministrativo federale ha i seguenti compiti:

- a. controlla la gestione amministrativa delle commissioni di stima e dei rispettivi presidenti;
- b. può impartire istruzioni generali su questioni tecniche alle commissioni e ai rispettivi presidenti e chiedere loro rapporti occasionali o periodici;

<sup>5</sup> RS 831.40

<sup>6</sup> RS 170.32

- c. svolge i compiti di cui agli articoli 59<sup>ter</sup> e 59<sup>quater</sup>;
- d. è responsabile del pagamento delle indennità e della retribuzione ai membri delle commissioni di stima e delle rispettive segreterie.

<sup>2</sup> Il Consiglio federale emana le disposizioni necessarie.

*Titolo del capo prima dell'art 64*

### **Capo VIa: Procedura di stima**

*Art. 64 cpv. 1 lett. b<sup>bis</sup> e k*

<sup>1</sup> La commissione di stima decide segnatamente:

- b<sup>bis</sup>. sulle pretese d'indennità di cui all'articolo 15 capoverso 3;
- k. *abrogata*

*Art. 66*

III. Procedura  
1. Convocazione

<sup>1</sup> Ove non si raggiunga un accordo sulle indennità durante la procedura di conciliazione, il presidente della commissione di stima dà inizio d'ufficio alla procedura di stima.

<sup>2</sup> Col consenso delle parti, la procedura di stima può peraltro venir rimandata fin dopo il compimento dell'opera.

*Art. 67 cpv. 1, secondo periodo*

<sup>1</sup> ... Il presidente cita le parti almeno trenta giorni in precedenza, avvertendole che si procederà alla discussione e all'ispezione oculare anche in loro assenza.

*Art. 76 cpv. 1, secondo periodo, cpv. 2, cpv. 4, secondo periodo, e cpv. 5*

<sup>1</sup> ... Se, nel caso di un'opera esistente, il diritto da espropriare di fatto è già esercitato, l'anticipata presa in possesso è autorizzata per legge.

<sup>2</sup> Il presidente della commissione di stima decide sulla domanda nella procedura di conciliazione al più presto, ma comunque nel momento in cui un titolo di espropriazione diventa esecutivo, in ogni caso dopo aver ascoltato l'espropriato e, ove occorra, dopo una particolare ispezione locale. Egli fa intervenire i membri della commissione di stima se lo giudica necessario o se tale intervento è chiesto da una parte.

<sup>4</sup> ... *Abrogato*

<sup>5</sup> A richiesta dell'espropriato, l'espropriante può venir costretto a fornire anticipatamente delle garanzie per una congrua somma o a pagare acconti, o all'una e all'altra prestazione. Il presidente della commissione di stima decide in merito a queste domande, eventualmente con la partecipazione dei membri della commissione di stima. Per la ripartizione degli acconti si procede secondo l'articolo 94. In tutti i casi l'indennità definitiva frutta interesse al saggio del giorno della presa in possesso, fissato dal Tribunale amministrativo federale, e l'espropriato dev'essere indennizzato di ogni altro danno che gli è cagionato dall'anticipata presa in possesso.

*Art. 80-82*

*Abrogati*

*Art. 88 cpv. 1*

<sup>1</sup> L'indennità per l'espropriazione dev'essere pagata entro 30 giorni dalla sua fissazione definitiva e, ove consista in una somma di denaro, fruttare interesse al saggio dalla scadenza di questo termine fissato dal Tribunale amministrativo federale. Se a tale momento la misurazione definitiva della superficie pretesa dall'espropriante non è ancora possibile, sarà pagato intanto il 90 per cento dell'indennità calcolata sulla base delle misure risultanti dal piano depositato, con riserva di un pagamento suppletivo o di restituzione parziale.

*Art. 91 cpv. 1*

<sup>1</sup> Per effetto del pagamento dell'indennità, l'espropriante acquista la proprietà del fondo espropriato o il diritto che la espropriazione costituisce sul fondo in suo favore. In mancanza d'intesa contraria delle parti o di rinuncia alla cancellazione da parte dell'espropriante, i diritti reali limitati nonchè i diritti personali e altri diritti obbligatori annotati nel registro fondiario che gravano il fondo espropriato si estinguono anche se, nonostante l'avvenuta diffida, essi non sono stati notificati e stimati dalla commissione di stima.

*Art. 109*

Le pubblicazioni sono inserite negli organi di pubblicazione ufficiali dei Cantoni e dei Comuni il cui territorio è interessato. Per il computo dei termini fa norma la pubblicazione nell'organo di pubblicazione dei Cantoni.

*Art. 110*

Sempreché la presente legge non disponga altrimenti, la procedura è retta dalle disposizioni della legge del 20 dicembre 1968<sup>7</sup> sulla procedura amministrativa.

*Art. 114 cpv. 3 e 4*

<sup>3</sup> Alla procedura di retrocessione (art. 102 e segg.) e ai casi di cui all'articolo 36 capoverso 2 sono applicabili i principi generali sulle spese della legge del 4 dicembre 1947<sup>8</sup> di procedura civile federale, ove manchino i presupposti ivi menzionati.

<sup>4</sup> Ciascuna autorità stabilisce autonomamente le spese procedurali per la propria fase della procedura; rimangono riservate le decisioni delle autorità di ricorso.

*Art. 115 cpv. 1*

<sup>1</sup> L'espropriante deve pagare all'espropriato una congrua indennità per le spese ripetibili necessarie, cagionate a questo ultimo dalle procedure di espropriazione, di conciliazione e di stima. Nella procedura combinata questa pretesa esiste nella procedura di approvazione dei piani per ciascuna parte alla procedura minacciata da un'espropriazione.

II

L'abrogazione e la modifica di altri atti normativi sono disciplinate nell'allegato.

III

Le disposizioni finali della modifica del ... hanno il tenore seguente:

**Disposizioni finali della modifica del ...**

<sup>1</sup> Le procedure di espropriazione che sono iniziate prima dell'entrata in vigore della presente modifica saranno portate a termine secondo il diritto anteriore; rimangono riservate eventuali modifiche del sistema di tassazione per il periodo dall'entrata in vigore della presente modifica.

<sup>2</sup> Le opposizioni, le domande e le pretese tardive ai sensi dell'attuale versione degli articoli 39–41, che riguardano una procedura conclusa conformemente al diritto anteriore, devono continuare a essere valutate conformemente al diritto vigente.

<sup>7</sup> RS 172.021

<sup>8</sup> RS 273

<sup>3</sup> Il Tribunale amministrativo federale procederà al rinnovo integrale dei membri delle commissioni di stima, fatta eccezione per i presidenti e i suoi supplenti, entro due anni dall'entrata in vigore della presente modifica.

<sup>4</sup> Se il mandato di un membro scade dopo l'entrata in vigore delle modifiche e prima del rinnovo integrale della commissione oppure se un membro interrompe la propria attività per altri motivi, il Tribunale amministrativo federale prolunga la durata del suo mandato fino al rinnovo integrale della commissione oppure la sua sostituzione è in sospeso fino al rinnovo integrale.

#### IV

<sup>1</sup> La presente legge sottostà a referendum facoltativo.

<sup>2</sup> Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.

...

In nome del Consiglio federale svizzero:

La presidente della Confederazione, Doris Leuthard  
Il cancelliere della Confederazione, Walter Thurnherr

## **Abrogazione e modifica di altri atti normativi**

Gli atti normativi qui appresso sono modificati come segue:

### **1. Legge del 26 giugno 1998 sull'asilo<sup>9</sup>**

*Art. 95b cpv. 2 e 3*

<sup>2</sup> La procedura di approvazione dei piani è retta dalla presente legge.

<sup>3</sup> Se si rivelano necessarie espropriazioni, si applicano inoltre le disposizioni della legge federale del 20 giugno 1930<sup>10</sup> sulla espropriazione (LEspr).

*Art. 95e cpv. 3*

<sup>3</sup> *Abrogato*

*Art. 95f*

*Abrogato*

*Art. 95g cpv. 1, primo periodo, e cpv. 2*

<sup>1</sup> Durante il termine di deposito dei piani, chiunque è parte in virtù della PA<sup>11</sup> può presentare opposizione all'autorità competente per l'approvazione. ...

<sup>2</sup> Chiunque è parte in virtù della LEspr<sup>12</sup> può far valere tutte le domande secondo l'articolo 33 della LEspr entro questo termine di opposizione.

*Titolo prima dell'art. 95k*

Sezione 3: Procedura di conciliazione e di stima; immissione in possesso anticipata

*Art. 95k, cpv. 1 e 2*

<sup>1</sup> Dopo la conclusione della procedura di approvazione dei piani è eseguita, se necessario, la procedura di conciliazione e di stima dinanzi alla Commissione federale di stima (Commissione di stima) secondo le disposizioni della LEspr<sup>13</sup>.

<sup>9</sup> RS 142.31, articolo della modifica del 25 settembre 2015 non ancora in vigore

<sup>10</sup> RS 711

<sup>11</sup> RS 172.021

<sup>12</sup> RS 711

<sup>13</sup> RS 711

<sup>2</sup> *Abrogato*

## **2. Legge federale del 20 dicembre 1968<sup>14</sup> sulla procedura amministrativa**

*Art. 2 cpv. 3*

<sup>3</sup> In caso di espropriazione, la procedura è retta dalla presente legge, in quanto la legge federale del 20 giugno 1930<sup>15</sup> sulla espropriazione (LEspr) non vi deroghi.

## **3. Legge militare del 3 febbraio 1995<sup>16</sup>**

*Art. 126a cpv. 1 e 2*

<sup>1</sup> La procedura d'approvazione dei piani è retta dalla presente legge e, sussidiariamente, dalla legge federale del 20 dicembre 1968<sup>17</sup> sulla procedura amministrativa nella misura in cui la presente legge non vi deroghi.

<sup>2</sup> Se si rivelano necessarie espropriazioni, si applicano inoltre le disposizioni della legge federale del 20 giugno 1930<sup>18</sup> sulla espropriazione (LEspr).

*Art. 126d cpv. 3*

<sup>3</sup> *Abrogato*

*Art. 126e*

*Abrogato*

*Art. 126f cpv. 1 primo periodo e cpv. 2*

<sup>1</sup> Chi ha qualità di parte secondo le prescrizioni della legge del 20 dicembre 1968<sup>19</sup> sulla procedura amministrativa può fare opposizione all'autorità competente durante il termine di deposito dei piani. ...

<sup>2</sup> Chi ha qualità di parte secondo le prescrizioni della LEspr<sup>20</sup>, può sollevare tutte le domande secondo l'articolo 33 della LEspr durante questo termine di opposizione.

<sup>14</sup> RS 172.021

<sup>15</sup> RS 711

<sup>16</sup> RS 510.10

<sup>17</sup> RS 172.021

<sup>18</sup> RS 711

<sup>19</sup> RS 172.021

<sup>20</sup> RS 711

*Titolo prima dell'art. 129*

Sezione 3: Procedura di conciliazione e di stima; immissione in possesso anticipata

*Art. 129 cpv. 1 e 2*

<sup>1</sup> Dopo la conclusione della procedura d'approvazione dei piani è eseguita, se necessario, la procedura di conciliazione e di stima davanti alla Commissione federale di stima (Commissione di stima) secondo le disposizioni della LEspr<sup>21</sup>.

<sup>2</sup> *Abrogato*

#### **4. Legge del 22 dicembre 1916<sup>22</sup> sulle forze idriche**

*Art. 62 cpv. 2*

<sup>1</sup> La procedura di concessione è retta dalle disposizioni della legge del 20 dicembre 1968<sup>23</sup> sulla procedura amministrativa nella misura in cui la presente legge non vi deroghi. Se si rivelano necessarie espropriazioni, si applicano inoltre le disposizioni della legge federale del 20 giugno 1930<sup>24</sup> sulla espropriazione (LEspr).

*Art. 62c cpv. 3*

<sup>3</sup> *Abrogato*

*Art. 62d*

*Abrogato*

*Art. 62e cpv. 1, primo periodo, e cpv. 2*

<sup>1</sup> Chi ha qualità di parte secondo le prescrizioni della legge del 20 dicembre 1968<sup>25</sup> sulla procedura amministrativa può fare opposizione presso l'Ufficio federale durante il termine di deposito dei piani. ...

<sup>2</sup> Chi ha qualità di parte secondo le prescrizioni della LEspr<sup>26</sup>, può sollevare tutte le domande secondo l'articolo 33 della LEspr durante questo termine di opposizione.

*Art. 62i marginalia, cpv. 1 e 2*

5. Procedura di conciliazione e di stima; immissione in possesso anticipata

<sup>21</sup> RS 711

<sup>22</sup> RS 721.80

<sup>23</sup> RS 172.021

<sup>24</sup> RS 711

<sup>25</sup> RS 172.021

<sup>26</sup> RS 711

<sup>1</sup> Dopo la conclusione della procedura di concessione è eseguita, se necessario, la procedura di conciliazione e di stima davanti alla Commissione federale di stima (Commissione di stima), secondo le disposizioni della LEspr<sup>27</sup>.

<sup>2</sup> *Abrogato*

## **5. Legge federale del 21 giugno 1991<sup>28</sup> sulla sistemazione dei corsi d'acqua**

*Art. 17 cpv. 2*

<sup>2</sup> Nelle loro prescrizioni esecutive, i Cantoni possono dichiarare applicabile la legge federale del 20 giugno 1930<sup>29</sup> sulla espropriazione (LEspr) e prevedono che il Governo cantonale decida sulle opposizioni rimaste controverse.

## **6. Legge federale dell'8 marzo 1960<sup>30</sup> sulle strade nazionali**

*Art. 18 cpv. 2, secondo periodo*

<sup>2</sup> ... Se le pretese sono, in tutto o in parte, contestate, la procedura è retta dalla legge federale del 20 giugno 1930<sup>31</sup> sulla espropriazione (LEspr).

*Art. 25 cpv. 3, secondo periodo*

<sup>2</sup> ... Se le pretese sono, in tutto o in parte, contestate, la procedura è retta dalla LEspr<sup>32</sup>.

*Art. 26a*

<sup>1</sup> La procedura d'approvazione dei piani è retta dalle disposizioni della legge del 20 dicembre 1968<sup>33</sup> sulla procedura amministrativa nella misura in cui la presente legge non vi deroghi.

<sup>2</sup> Se si rivelano necessarie espropriazioni, si applicano inoltre le disposizioni della LEspr<sup>34</sup>.

*Art. 27b cpv. 3*

<sup>3</sup> *Abrogato*

- 27 RS 711
- 28 RS 721.100
- 29 RS 711
- 30 RS 725.11
- 31 RS 711
- 32 RS 711
- 33 RS 172.021
- 34 RS 711

*Art. 27c*

*Abrogato*

*Art. 27d cpv. 1, primo periodo, e cpv. 2*

<sup>1</sup> Chi ha qualità di parte secondo le prescrizioni della legge del 20 dicembre 1968<sup>35</sup> sulla procedura amministrativa può, durante il termine di deposito dei piani, fare opposizione presso il Dipartimento contro il progetto esecutivo o gli allineamenti in esso contenuti. ...

<sup>2</sup> Chi ha qualità di parte secondo le prescrizioni della LEspr<sup>36</sup>, può sollevare tutte le domande secondo l'articolo 33 della LEspr durante questo termine di opposizione.

*Art. 39, marginalia, cpv. 2 e 3*

8. Espropriazione; Procedura di conciliazione e di stima; immissione in possesso anticipata

<sup>2</sup> Dopo la conclusione della procedura d'approvazione dei piani è eseguita, se necessario, la procedura di conciliazione e di stima davanti alla Commissione federale di stima (Commissione di stima), secondo le disposizioni della LEspr<sup>37</sup>.

<sup>3</sup> *Abrogato*

*Art. 51 cpv. 2, secondo periodo*

<sup>2</sup> ... Ove non sia possibile convenire dell'indennità, essa sarà determinata dalla Commissione di stima, in conformità dell'articolo 64 della LEspr<sup>38</sup>.

*Art. 52 cpv. 2, secondo periodo*

<sup>2</sup> ... Ove non sia possibile convenire dell'indennità, essa sarà determinata dalla Commissione di stima, in conformità dell'articolo 64 della LEspr<sup>39</sup>.

## **7. Legge del 26 giugno 1998<sup>40</sup> sull'energia**

*Art. 69 cpv. 2, secondo periodo*

*Abrogato*

<sup>35</sup> RS 172.021

<sup>36</sup> RS 711

<sup>37</sup> RS 711

<sup>38</sup> RS 711

<sup>39</sup> RS 711

<sup>40</sup> RS 730, **revisione della LEne non ancora in vigore, nella legge in vigore si tratta dell'articolo 27 capoverso 2 lettera b**

## 8. Legge federale del 21 marzo 2003<sup>41</sup> sull'energia nucleare

### *Art. 49 cpv. 1 e 1<sup>bis</sup>*

<sup>1</sup> La procedura per la licenza di costruzione di impianti nucleari e per la licenza per indagini geologiche è retta dalla legge del 20 dicembre 1968<sup>42</sup> sulla procedura amministrativa nella misura in cui la presente legge non vi deroghi.

<sup>1<sup>bis</sup></sup> Se si rivelano necessarie espropriazioni, si applicano inoltre le disposizioni della legge federale del 20 giugno 1930<sup>43</sup> sulla espropriazione (LEspr).

### *Art. 53 cpv. 3*

<sup>3</sup> *Abrogato*

### *Art. 54*

*Abrogato*

### *Art. 55 cpv. 1 primo periodo e cpv. 2*

<sup>1</sup> Durante il termine di deposito dei piani, chiunque è parte secondo le prescrizioni della legge del 20 dicembre 1968<sup>44</sup> sulla procedura amministrativa può fare opposizione presso l'Ufficio federale. ...

<sup>2</sup> Chi ha qualità di parte secondo le prescrizioni della LEspr<sup>45</sup>, può sollevare tutte le domande secondo l'articolo 33 della LEspr durante questo termine di opposizione.

### *Art. 58, rubrica, cpv. 1 e 2*

Procedura di conciliazione e di stima, immissione in possesso anticipata

<sup>1</sup> Dopo la conclusione della procedura di licenza si procede, se necessario, alla procedura di conciliazione e di stima davanti alla Commissione federale di stima (Commissione di stima) secondo le disposizioni della LEspr<sup>46</sup>.

<sup>2</sup> *Abrogato*

### *Art. 59 cpv. 3, secondo periodo, e cpv. 4*

<sup>3</sup> ... Se le pretese sono contestate totalmente o in parte, la procedura è retta dalla LEspr<sup>47</sup>.

<sup>4</sup> *Abrogato*

41 RS 732.1  
42 RS 172.021  
43 RS 711  
44 RS 172.021  
45 RS 711  
46 RS 711  
47 RS 711

*Art. 85 cpv. 3*

<sup>3</sup> Se non si riesce a concordare l'indennità, essa è stabilita dalla Commissione di stima secondo l'articolo 64 dalla LEspr<sup>48</sup>.

## **9. Legge del 24 giugno 1902<sup>49</sup> sugli impianti elettrici**

*Art. 16a*

<sup>1</sup> La procedura d'approvazione dei piani è retta dalle disposizioni della legge del 20 dicembre 1968<sup>50</sup> sulla procedura amministrativa nella misura in cui la presente legge non vi deroghi.

<sup>2</sup> Se si rivelano necessarie espropriazioni, si applicano inoltre le disposizioni della legge federale del 20 giugno 1930<sup>51</sup> sulla espropriazione (LEspr).

*Art. 16d cpv. 3*

<sup>3</sup> *Abrogato*

*Art. 16e*

*Abrogato*

*Art. 16f cpv. 1, primo periodo, e cpv. 2*

<sup>1</sup> Chi ha qualità di parte secondo le prescrizioni della legge del 20 dicembre 1968<sup>52</sup> sulla procedura amministrativa può fare opposizione presso l'autorità competente per l'approvazione dei piani durante il termine di deposito dei piani. ...

<sup>2</sup> Chi ha qualità di parte secondo le prescrizioni della LEspr<sup>53</sup>, può sollevare tutte le domande secondo l'articolo 33 della LEspr durante questo termine di opposizione.

*Art. 45 cpv. 1 e 2*

<sup>1</sup> Dopo la conclusione della procedura di approvazione dei piani è eseguita, se necessario, la procedura di conciliazione e di stima davanti alla Commissione federale di stima (Commissione di stima) secondo le disposizioni della LEspr<sup>54</sup>.

<sup>2</sup> *Abrogato*

<sup>48</sup> RS 711

<sup>49</sup> RS 734.0

<sup>50</sup> RS 172.021

<sup>51</sup> RS 711

<sup>52</sup> RS 172.021

<sup>53</sup> RS 711

<sup>54</sup> RS 711

## 10. Legge federale 20 dicembre 1957<sup>55</sup> sulle ferrovie

### *Art. 18a cpv. 1 e 2*

<sup>1</sup> La procedura d'approvazione dei piani è retta dalle disposizioni della legge del 20 dicembre 1968<sup>56</sup> sulla procedura amministrativa nella misura in cui la presente legge non vi deroghi.

<sup>2</sup> Se si rivelano necessarie espropriazioni, si applicano inoltre le disposizioni della legge federale del 20 giugno 1930<sup>57</sup> sulla espropriazione (LEspr).

### *Art. 18d cpv. 3*

<sup>3</sup> *Abrogato*

### *Art. 18e*

*Abrogato*

### *Art. 18f cpv. 1, primo periodo, e cpv. 2*

<sup>1</sup> Chi ha qualità di parte secondo le prescrizioni della legge del 20 dicembre 1968<sup>58</sup> sulla procedura amministrativa può fare opposizione presso l'autorità competente per l'approvazione dei piani durante il termine di deposito dei piani. ...

<sup>2</sup> Chi ha qualità di parte secondo le prescrizioni della LEspr<sup>59</sup>, può sollevare tutte le domande secondo l'articolo 33 della LEspr durante questo termine di opposizione.

### *Art. 18k, rubrica, e cpv. 1 e 2*

Procedura di conciliazione e di stima, immissione in possesso anticipata

<sup>1</sup> Dopo la conclusione della procedura di approvazione dei piani è eseguita, se necessario, la procedura di conciliazione e di stima davanti alla Commissione federale di stima (Commissione di stima) secondo le disposizioni della LEspr<sup>60</sup>.

<sup>2</sup> *Abrogato*

### *Art. 18u cpv. 3, secondo periodo*

<sup>3</sup> ... Se le pretese sono contestate, in tutto o in parte, la procedura è retta dalla LEspr<sup>61</sup>.

<sup>55</sup> RS 742.101

<sup>56</sup> RS 172.021

<sup>57</sup> RS 711

<sup>58</sup> RS 172.021

<sup>59</sup> RS 711

<sup>60</sup> RS 711

<sup>61</sup> RS 711

## **11. Legge del 23 giugno 2006<sup>62</sup> sugli impianti a fune**

### *Art. 13*

<sup>1</sup> Chi ha qualità di parte secondo le prescrizioni della legge del 20 dicembre 1968<sup>63</sup> sulla procedura amministrativa può fare opposizione presso l'UFT. Chi non fa opposizione è escluso dal seguito della procedura.

<sup>2</sup> Chi ha qualità di parte secondo le prescrizioni della legge federale del 20 giugno 1930<sup>64</sup> sulla espropriazione (LEspr), può sollevare tutte le domande secondo l'articolo 33 della LEspr durante questo termine di opposizione.

<sup>3</sup> I Comuni tutelano i propri interessi mediante opposizione.

### *Art. 16*

<sup>1</sup> La procedura d'approvazione dei piani è retta dalle disposizioni della legge del 20 dicembre 1968<sup>65</sup> sulla procedura amministrativa nella misura in cui la presente legge non vi deroghi.

<sup>2</sup> Se si rivelano necessarie espropriazioni, si applicano inoltre le disposizioni della LEspr<sup>66</sup>.

## **12. Legge del 4 ottobre 1963<sup>67</sup> sugli impianti di trasporto in condotta**

### *Art. 2 cpv. 2 e 2<sup>bis</sup>*

<sup>2</sup> La procedura d'approvazione dei piani è retta dalle disposizioni della legge del 20 dicembre 1968<sup>68</sup> sulla procedura amministrativa nella misura in cui la presente legge non vi deroghi.

<sup>2<sup>bis</sup></sup> Se si rivelano necessarie espropriazioni, si applicano inoltre le disposizioni della legge federale del 20 giugno 1930<sup>69</sup> sulla espropriazione (LEspr).

### *Art. 21b cpv. 3*

<sup>3</sup> *Abrogato*

### *Art. 22*

*Abrogato*

<sup>62</sup> RS 743.01

<sup>63</sup> RS 172.021

<sup>64</sup> RS 711

<sup>65</sup> RS 172.021

<sup>66</sup> RS 711

<sup>67</sup> RS 746.1

<sup>68</sup> RS 172.021

<sup>69</sup> RS 711

*Art. 22a cpv. 1, primo periodo, e cpv. 2*

<sup>1</sup> Chi ha qualità di parte secondo le prescrizioni della legge federale del 20 dicembre 1968<sup>70</sup> sulla procedura amministrativa può, durante il termine di deposito dei piani, fare opposizione presso l'Ufficio federale. ...

<sup>2</sup> Chi ha qualità di parte secondo le prescrizioni della LEspr<sup>71</sup>, può sollevare tutte le domande secondo l'articolo 33 della LEspr durante questo termine di opposizione.

*Art. 26, rubrica, e cpv. 1 e 2*

Procedura di conciliazione e di stima; immissione in possesso anticipata

<sup>1</sup> Dopo la conclusione della procedura d'approvazione dei piani è eseguita, se necessario, la procedura di conciliazione e di stima dinanzi alla Commissione federale di stima (Commissione di stima) secondo le disposizioni della LEspr<sup>72</sup>.

<sup>2</sup> *Abrogato*

*Art. 29 cpv. 2*

<sup>2</sup> Le contestazioni derivanti dall'applicazione di questa norma sono trattate secondo la procedura prevista dalla LEspr<sup>73</sup>.

### **13. Legge federale del 21 dicembre 1948<sup>74</sup> sulla navigazione aerea**

*Art. 36e*

e. Procedura d'espropriazione per gli aeroporti

<sup>1</sup> Le domande secondo l'articolo 33 capoverso 1 lettere a e b della legge federale del 20 giugno 1930<sup>75</sup> sulla espropriazione (LEspr) a causa dell'eccessiva esposizione al rumore per l'esercizio di aeroporti devono essere sollevate con opposizione al regolamento d'esercizio (art. 36d cpv. 4).

<sup>2</sup> Le domande secondo l'articolo 33 capoverso 1 lettere c–e della LEspr a causa dell'eccessiva esposizione al rumore per l'esercizio di aeroporti devono essere presentate al presidente competente della commissione di stima. Queste domande possono essere presentate indipendentemente da un'opposizione al regolamento d'esercizio. Gli articoli 36–44 della LEspr non sono applicabili.

<sup>3</sup> Il termine di prescrizione per le pretese d'indennità è di 5 anni. Il termine inizia a decorrere con il passaggio in giudicato dell'approvazione del regolamento

<sup>70</sup> RS 172.021

<sup>71</sup> RS 711

<sup>72</sup> RS 711

<sup>73</sup> RS 711

<sup>74</sup> RS 748.0

<sup>75</sup> RS 711

d'esercizio con il quale si definiscono le immissioni foniche autorizzate per l'aeroporto.

*Art. 37a*

<sup>1</sup> La procedura d'approvazione dei piani è retta dalle disposizioni della legge del 20 dicembre 1968<sup>76</sup> sulla procedura amministrativa nella misura in cui la presente legge non vi deroghi.

<sup>2</sup> Se per gli aeroporti sono necessarie espropriazioni, sono inoltre applicabili le prescrizioni della LEspr<sup>77</sup>.

*Art. 37d cpv. 3*

<sup>3</sup> *Abrogato*

*Art. 37e*

*Abrogato*

*Art. 37f cpv. 1, primo periodo, e cpv. 2*

<sup>1</sup> Chi ha qualità di parte secondo le prescrizioni della legge federale del 20 dicembre 1968<sup>78</sup> sulla procedura amministrativa, può fare opposizione durante il termine di deposito dei piani. ...

<sup>2</sup> Per gli impianti aeroportuali, durante questo termine di opposizione chi ha qualità di parte secondo le prescrizioni della LEspr<sup>79</sup> può sollevare tutte le domande secondo l'articolo 33 della LEspr.

*Art. 37k, rubrica, cpv. 1 e cpv. 2*

Procedura di conciliazione e di stima, immissione in possesso anticipata

<sup>1</sup> Dopo la conclusione della procedura di approvazione dei piani per gli impianti aeroportuali è eseguita, se necessario, la procedura di conciliazione e di stima dinanzi alla Commissione federale di stima (Commissione di stima) secondo le disposizioni della LEspr<sup>80</sup>.

<sup>2</sup> *Abrogato*

<sup>76</sup> RS 172.021

<sup>77</sup> RS 711

<sup>78</sup> RS 172.021

<sup>79</sup> RS 711

<sup>80</sup> RS 711

*Art. 44 cpv. 4*

<sup>4</sup> Se è contestata l'esistenza o l'entità della pretesa, la procedura è retta dalla LEspr<sup>81</sup>.

#### **14. Legge del 7 ottobre 1983<sup>82</sup> sulla protezione dell'ambiente**

*Art. 58 cpv. 2*

<sup>2</sup> Nelle loro prescrizioni esecutive, i Cantoni possono dichiarare applicabile la legge federale del 20 giugno 1930<sup>83</sup> sulla espropriazione (LEspr) e prevedono che il Governo cantonale decida sulle opposizioni rimaste controverse.

#### **15. Legge federale del 24 gennaio 1991<sup>84</sup> sulla protezione delle acque**

*Art. 68 cpv. 3*

<sup>3</sup> Nelle loro prescrizioni esecutive, i Cantoni possono dichiarare applicabile la legge federale del 20 giugno 1930<sup>85</sup> sulla espropriazione (LEspr) e prevedono che il Governo cantonale decida sulle opposizioni rimaste controverse.

81 RS 711  
82 RS 814.01  
83 RS 711  
84 RS 814.20  
85 RS 711